



# Comune di Palombara Sabina

## Provincia di Roma

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**

### **DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

(Artt. 52 e 59 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa)

## **INDICE**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.**

- Art. 1**        **Oggetto del regolamento**
- Art.2**        **Definizione di area fabbricabile**
- Art.3**        **Terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale**
- Art.4**        **Valore delle aree fabbricabili**
- Art. 5**        **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**
- Art.6**        **Abitazione principale**
- Art.7**        **Pertinenze dell'abitazione principale**
- Art.8**        **Detrazioni**
- Art.9**        **Immobili posseduti da enti non commerciali**
- Art.10**       **Riduzioni di imposta.**
- Art. 11**       **Autocertificazioni**
- Art.12**       **Versamenti e rimborsi**
- Art. 13**       **Gestione e riscossione**
- Art. 14**       **Differimento dei termini di versamento dell'imposta**
- Art.15**       **Rateizzazioni**
- Art.16**       **Compensazione**
- Art.17**       **Compensi Incentivanti**
- Art.18**       **Entrata in vigore**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

**Art.2**  
**Definizione di area fabbricabile**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L. 2-12-2005 n. 248, un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Sono considerate altresì fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
  - le aree destinate alla edificabilità in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
  - le aree, dalla data di inizio della costruzione fino alla data di ultimazione, su cui insistono fabbricati costruiti abusivamente indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia ;
  - i "lotti minimi", cioè quelle aree comprese in zone edificabili la cui superficie consente effettive possibilità di edificazione solo acquisendo la proprietà di altri lotti contigui;
  - le aree di sedime, cioè quelle su cui insistono costruzioni con danni tali da rendere permanentemente inabitabile o inagibili l'unità immobiliare, a condizione che le stesse mantengano le caratteristiche di aree edificabili, cioè se le stesse risultano potenzialmente edificabili secondo gli strumenti urbanistici;
  - i "lastrici solari", cioè le superfici sovrastanti edifici già esistenti che possono essere oggetto di nuovi lavori di sopraelevazione, sono considerati fabbricabili solo a partire dal momento in cui è attivo il processo di sopraelevazione e fino all'ultimazione dei lavori, ovvero a partire dal rilascio della necessaria concessione edilizia..
3. Si considera parte integrante del fabbricato sia l'area occupata dalla costruzione, sia l'area che ne costituisce pertinenza (giardini e simili). Qualora l'area pertinenziale sia potenzialmente edificabile in base agli strumenti urbanistici, avrà autonoma rilevanza impositiva dall'eventuale inizio dei lavori di costruzione o di ampliamento del fabbricato.
4. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione.  
La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal

progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

### **Art.3**

#### **Terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale**

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lettera a) del d.lgs. 446/97, al fine di provvedere alla definizione delle aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del d.lgs. 504/92, non sono considerate edificatorie le aree utilizzabili a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi o in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, alle seguenti condizioni:
  - a) ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09/01/1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia, con esclusione di soggetti differenti;
  - b) l'area deve essere destinata all'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali;
  - c) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50 % del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.
2. Il terreno rimane area fabbricabile, qualora il soggetto passivo d'imposta non coincide con il conduttore del terreno (terreno dato in affitto per uso agricolo a un coltivatore diretto).
3. L'agevolazione deve essere richiesta, debitamente accompagnata da copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, entro i termini per il versamento dell'imposta dovuta. L'agevolazione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

### **Art.4**

#### **Valore delle aree fabbricabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello in comune, commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale con provvedimento da adottare successivamente all'approvazione del regolamento urbanistico.
2. I valori potranno essere in seguito aggiornati entro il termine per l'approvazione del bilancio annuale.
3. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore rispetto ai valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, allo stesso non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 1 del presente articolo, qualora il soggetto passivo, abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato al fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree su cui insistono immobili oggetto di demolizione e di ricostruzione degli stessi sull'area di risulta o di interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 504/1992.

## **Art. 5**

### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 446/97, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. La particolare dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.
4. La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo d'inedificabilità.
5. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. 6. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

## **Art.6**

### **Abitazione principale**

1. E' considerata abitazione principale (per espressa disposizione legislativa e per regolamento), agli effetti dell'applicazione dei benefici dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta previste per le abitazioni principali:
  - a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica; si deroga alla residenza anagrafica nei seguenti casi:
    - ❑ contribuente proprietario di un immobile nel territorio Comunale e dimorante nello stesso, obbligato, per ragioni di lavoro, a risiedere in altro Comune ove presta la propria attività lavorativa;
    - ❑ contribuente, ancorchè non residente nel territorio dello Stato, proprietario di un'unica abitazione su tutto il territorio nazionale a condizione che la stessa non risulti locata";  
Le agevolazioni di cui sopra spettano per una sola unità immobiliare tra quelle possedute da un medesimo nucleo familiare.
  - b) l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
  - c) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - d) il caso di due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'U.T.E. ai fini della unificazione delle diverse unità in un'unica unità abitativa.

2. È considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota ridotta:

- a) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- b) l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici.

#### **Art.7**

##### **Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Sono pertinenze le unità immobiliari, distintamente iscritte in catasto, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.
2. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, alle pertinenze, come definite al comma 1, si applica l'aliquota ridotta stabilita per le abitazioni principali, a condizione che:
  - a. siano classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);
  - b. vi sia identità, anche se in quota parte, tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze.
3. In caso di più pertinenze, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, vengono assimilate all'abitazione principale non più di due unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione catastale.
4. L'abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto del D.Lgs 30/12/1992, n. 504.

#### **Art.8**

##### **Detrazioni**

1. L'ammontare della detrazione per abitazione principale, determinata ai sensi dell'art.8 del d.lgs 504/92, si applica sull'imposta dovuta per abitazione principale.
2. Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo indipendentemente dalla quota di possesso.
3. Nel caso in cui la detrazione per abitazione principale, prevista nell'art. 8 del D.Lgs 504/1992, non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze come definite all'art. 7 del presente regolamento.

#### **Art.9**

##### **Immobili posseduti da enti non commerciali**

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, definiti dall'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati destinati alle attività previste dalla succitata lettera i), comma 1, dell'art. 7 D.Lgs 504/92, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'Ente non commerciale.
2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 504/92 si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, ai fabbricati esclusivamente destinati ai fini predetti dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dal D.Lgs 04/12/1997, n. 460 e che

abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso D.Lgs 460/97.

## **Art.10**

### **Riduzioni di imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (art.8 D.Lgs.504/92);
2. L'inagibilità o l'inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
  - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali o per motivi di pubblica incolumità;
  - b) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
  - c) fabbricato che presenta uno stato di accertato degrado fisico: immobili diroccati, pericolanti, fatiscenti (ad esempio fabbricati che presentino gravi lesioni alle strutture orizzontali o verticali, privi di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria).
4. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata :
  - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico del Comune , con spese a carico del proprietario.
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 da presentarsi contestualmente al verificarsi dello stato di inagibilità;
6. Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico del Comune.
7. Il contribuente è inoltre obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione ICI nei termini e nei modi stabiliti dalle norme vigenti.

## **Art. 11**

### **Autocertificazioni**

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché quelle, eventualmente stabilite con la delibera di approvazione delle aliquote, saranno riconosciute limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni per poterne beneficiare.
2. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n°445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine di versamento dell'acconto per gli immobili che a tale data siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti. Per gli immobili che acquisiscano tali requisiti successivamente alla data di cui sopra, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento a saldo.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nella modalità prevista al comma 2 il contribuente non potrà beneficiare dell'agevolazione anche se dimostrasse di averne diritto.
4. La dichiarazione va presentata ogni anno prima del versamento dell'imposta dovuta. In caso di mancata presentazione, nel suddetto termine, il soggetto passivo decade dal beneficio dell'agevolazione pur avendo i requisiti richiesti per beneficiarne.

## Art.12

### Versamenti e rimborsi

1. Non si effettua il versamento e non si procede al rimborso di somme minori od uguali ad €10,00 per anno d'imposta.

## Art. 13

### Gestione e riscossione

1. Il pagamento dell'ICI sia in fase di autoliquidazione che a seguito di accertamento o liquidazione può effettuarsi, in aggiunta al versamento tramite il concessionario per la riscossione, mediante versamento su specifico c/c postale intestato al Tesoriere del Comune ovvero mediante sistemi alternativi di pagamento promossi dall'Amministrazione volti ad assicurare la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente dei dati del pagamento stesso.

## Art. 14

### Differimento dei termini e versamento dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 Funzionario responsabile del tributo, nel caso si verifichino le condizioni sotto indicate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di un anno e comunque entro la prima scadenza relativa all'anno successivo nei seguenti casi:
  - disagio economico o sociale comprovato da relazione del servizio sociale;
  - comprovati motivi di forza maggiore.

## Art.15

### Rateizzazioni

1. Su istanza del contribuente, da presentarsi entro i termini di scadenza del pagamento, i tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in rate il cui numero viene determinato sulla base del reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nell'anno precedente, e in relazione all'importo dovuto, come di seguito specificato nelle tabelle A e B .

Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi o, essendovi soggetto, non è in grado di certificarne l'ammontare, la dilazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del funzionario responsabile, ed il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a tre.

Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a € 51,00.

**Tabella A) Società di persone ovvero persona fisica il cui nucleo familiare, inteso come risultanze anagrafiche, abbia prodotto nell'anno precedente il seguente reddito lordo :**

Reddito lordo prodotto nell'anno precedente Euro	Importo dovuto Euro				
	400,00 - 1.000,00	1.001,00 - 2.000,00	2.001,00 - 4.000,00	4.001,00 - 8.000,00	oltre 8.001,00
<b>Fino a 8.000,00</b>	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate	Fino a 25 rate	Fino a 35 rate	Fino a 45 rate
<b>8.001,00 - 15.000,00</b>	Fino a 7 rate	Fino a 12 rate	Fino a 20 rate	Fino a 30 rate	Fino a 40 rate

<b>15.001,00 - 36.000,00</b>	Fino a 5 rate	Fino a 9 rate	Fino a 15 rate	Fino a 25 rate	Fino a 35 rate
<b>oltre € 36.001,00</b>	0 rate	0 rate	0 rate	7 rate	Fino a 14 rate

**Tabella B) Società di Capitali:**

Reddito imponibile anno precedente	Importo dovuto Euro				
	2.000,00 - 4.000,00	4.001,00 - 8.000,00	8.001,00 - 15.000,00	15.001,00 - 26.000,00	oltre 26.001,00
<b>Fino a 8.000,00</b>	Fino a 8 rate	Fino a 15 rate	Fino a 20 rate	Fino a 30 rate	Fino a 45 rate
<b>8.001,00 - 15.000,00</b>	Fino a 6 rate	Fino a 11 rate	Fino a 15 rate	Fino a 22 rate	Fino a 35 rate
<b>15.001,00 - 36.000,00</b>	Fino a 4 rate	Fino a 7 rate	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate	Fino a 22 rate
<b>oltre € 36.001,00</b>	0 rate	Fino a 2 rate	Fino a 5 rate	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate

**2.** Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
- si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

**3.** Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, la dilazione di pagamento può essere concessa solo previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

## Art.16

### Compensazione

**1.** L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati, anziché da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, da uno di essi anche per conto degli altri.

L'Ufficio procede alla compensazione solo su specifica istanza del soggetto che ha effettuato il versamento.

**2.** Su istanza del contribuente l'ufficio, accertato il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per annualità diverse, procede alla compensazione di tali somme provvedendo contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito.

La compensazione si effettua indistintamente per somme dovute sia a titolo di imposta che di sanzioni ed interessi.

Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso oppure nella richiesta di compensazione a seguito della liquidazione del rimborso da parte dell'Ufficio, il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.

**3.** Il contribuente può, avvalersi della compensazione di cui al comma 1 per i successivi versamenti da eseguire sempre a titolo di ICI.

In questo caso la compensazione del credito è possibile solo dopo che il Comune abbia comunicato formalmente l'esistenza e l'ammontare del credito e deve essere eseguita con il primo versamento

ordinario dell'ICI scadente successivamente alla ricezione della comunicazione del Comune, salvo che nella richiesta non sia stato specificato di volersi avvalere della compensazione in un versamento con scadenza successiva.

4. La compensazione è comunque possibile solo se richiesta entro i termini di decadenza previsti dalla legge per la presentazione della richiesta di rimborso.

5. Nel caso in cui il Comune abbia iniziato l'attività di accertamento, la compensazione è possibile solo previo pagamento integrale delle spese di procedura sostenute.

#### **Art.17**

##### **Compensi Incentivanti**

1. Il compenso Incentivante è istituito ai sensi dell'art.3, comma 57, della L. 662/96 e dell'art.59 comma 1, lettera p) del D.Lgs n°446/97, nonché dall'articolo 17 lettera g) del C.C.N.L. dell'1/04/1999.

2. La Giunta comunale è competente alla regolamentazione delle relative modalità ed alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi nell'anno successivo, nel limite percentuale massimo dal medesimo stabilito.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio.”

#### **Art.18**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2007.